

Proposta di legge
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”

SOMMARIO**Preambolo**

- Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. n.21/2010 (Oggetto e obiettivi)
- Art. 2 - Modifiche dell'articolo 2 della l.r. n.21/2010 (Principi generali)
- Art. 3 - Inserimento dell'articolo 2 *bis* della l.r. 21/2010 (Interventi in materia di *welfare* culturale)
- Art. 4 - Inserimento dell'articolo 2 *ter* della l.r. 21/2010 (Coordinamento degli interventi)
- Art. 5 - Modifiche dell'articolo 3 della l.r. 21/2010 (Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati)
- Art. 6 - Sostituzione della rubrica del Capo II del Titolo I della l.r. 21/2010 (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema formativo e informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)
- Art. 7- Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 21/2010 (Programmazione)
- Art. 8 – Modifica della rubrica dell'articolo 7 della l.r. 21/2010 (Tipologia dell'intervento regionale in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura, attività culturali)
- Art. 9 - Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 21/2010 (Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)
- Art. 10 - Inserimento dell'articolo 9 *bis* della l.r. 21/2010 (Osservatorio per le politiche culturali)
- Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 21/2010 (Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura)
- Art. 12 – Modifiche dell'articolo 14 della l.r. 21/2010 (Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica)
- Art. 13 – Modifiche dell'articolo 15 della l.r. 21/2010 (Funzioni della Regione)
- Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 21/2010 (Sistemi museali)
- Art. 15 – Modifiche dell'articolo 19 della l.r. 21/2010 (Attività degli ecomusei)
- Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 21/2010 (Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale)
- Art. 17 - Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 21/2010 (Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale)
- Art. 18 – Modifiche dell'articolo 23 della l.r. 21/2010 (Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei)
- Art. 19 - Sostituzione della rubrica del Capo III del Titolo II della l.r. 21/2010 (Biblioteche e archivi)
- Art. 20 - Modifica dell'articolo 24 della l.r. 21/2010 (Funzioni della Regione)
- Art. 21 - Inserimento dell'articolo 28 *bis* della l.r. 21/2010 (Editoria toscana)
- Art. 22 - Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 21/2010 (Istituzioni culturali)
- Art. 23 - Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 21/2010 (Tabella regionale delle istituzioni di rilievo regionale)
- Art. 24 – Modifica della rubrica del Titolo III della l.r. 21/2010 (Beni paesaggistici)
- Art. 25 – Modifica della rubrica del Capo I del Titolo III della l.r. 21/2010 (Valorizzazione culturale dei beni paesaggistici)
- Art. 26 - Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 21/2010 (Finalità)
- Art. 27 - Sostituzione della rubrica del Capo I del Titolo IV della l.r. 21/2010 (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive)

Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 21/2010 (Funzioni della Regione)

Art. 29 - Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 21/2010 (Sistema regionale dello spettacolo)

Art. 30 - Inserimento dell'articolo 35 *bis* della l.r. 21/2010 (Fondazioni costituite o partecipate dalla Regione)

Art. 31- Inserimento dell'articolo 35 *ter* della l.r. 21/2010 (Teatri e festival riconosciuti dallo Stato)

Art. 32- Inserimento dell'articolo 35 *quater* della l.r. 21/2010 (Soggetti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo)

Art. 33 - Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 21/2010 (Requisiti per l'accreditamento)

Art. 34 - Abrogazione dell'articolo 37 della l.r. 21/2010 (Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali)

Art. 35 - Abrogazione dell'articolo 38 della l.r. 21/2010 (Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali)

Art. 36 - Sostituzione dell'articolo 39 della l.r. 21/2010 (Forme del sostegno regionale)

Art. 37 - Sostituzione dell'articolo 40 della l.r. 21/2010 (Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti)

Art. 38 - Inserimento dell'articolo 40 *bis* (Criteri di valutazione dei progetti)

Art. 39 - Sostituzione dell'articolo 41 (Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo)

Art. 40 - Abrogazione dell'articolo 43 della l.r. 21/2010 (Fondazione Maggio musicale fiorentino e Orchestra Camerata strumentale Città di Prato)

Art. 41 - Abrogazione dell'articolo 44 della l.r. 21/2010 (Fondazione Sistema Toscana)

Art. 42 - Abrogazione dell'articolo 44 *bis* della l.r. 21/2010 (Programma di attività e bilancio)

Art. 43 - Abrogazione dell'articolo 44 *ter* della l.r. 21/2010 (Controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana)

Art. 44 - Sostituzione dell'articolo 45 della l.r. 21/2010 (Finalità e oggetto)

Art. 45 - Sostituzione dell'articolo 46 della l.r. 21/2010 (Modalità dell'intervento regionale)

Art. 46 - Inserimento dell'articolo 46 *bis* della l.r. 21/2010 (Requisiti di ammissibilità)

Art. 47 - Inserimento dell'articolo 46 *ter* della l.r. 21/2010 (Criteri di valutazione dei progetti)

Art. 48 - Abrogazione dell'articolo 47 della l.r. 21/2010 (Fondazione Scuola di musica di Fiesole)

Art. 49 - Inserimento dell'articolo 47 *bis* della l.r. 21/2010 (Nucleo di valutazione)

Art. 50 - Sostituzione dell'articolo 48 della l.r. 21/2010 (Funzioni della Regione)

Art. 51 - Sostituzione della rubrica del Capo IV del Titolo IV della l.r. 21/2010 (Autorizzazione all'esercizio cinematografico)

Art 52 - Sostituzione dell'articolo 49 della l.r. 21/2010 (Oggetto e obiettivi)

Art. 53 - Abrogazione dell'articolo 50 della l.r. 21/2010 (Autorizzazione all'esercizio cinematografico)

Art. 54 - Abrogazione dell'articolo 51 della l.r. 21/2010 (Indicatori regionali, monitoraggio e informazione)

Art. 55 - Abrogazione dell'articolo 51 *bis* della l.r. 21/2010 (Sistema della rete distributiva)

Art. 56 - Sostituzione dell'articolo 53 della l.r. 21/2010 (Regolamento di attuazione)

Art. 57 - Inserimento dell'articolo 54 *bis* della l.r. 21/2010 (Disposizioni sulle attività degli enti operanti in ambito culturale)

Art. 58 - Sostituzione dell'articolo 57 della l.r. 21/2010 (Disposizioni transitorie)

Art. 59 - Inserimento dell'articolo 57 *bis* della l.r. 21/2010 (Disposizioni di coordinamento)

Art. 60 - Inserimento dell'articolo 57 *ter* (Clausola di neutralità finanziaria)

Art. 61 - Sostituzione dell'articolo 58 della l.r. 21/2010 (Entrata in vigore)

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

visto l'articolo 4, comma 1, lettere b) ed m), dello Statuto;

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n.273);

visto il decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale);

vista la legge regionale 26 luglio 2002, n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali".

Considerato quanto segue:

1. Si stabilisce con una norma apposita che gli enti e gli organismi culturali previsti dalla presente legge possano svolgere attività di formazione professionale ai sensi della l.r. 32/2002: si introduce così con una specifica disposizione una deroga ai requisiti richiesti dagli atti attuativi della l.r. 32/2002 per poter svolgere attività di formazione professionale con le risorse del Fondo sociale europeo (FSE).

2. Si ritiene che lo strumento della fondazione possa essere indicato come il mezzo elettivo per la gestione ordinaria delle attività di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali, sulla base di un apposito piano strategico di sviluppo culturale, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 42/2004.

3. Nell'ottica di una più intensa valorizzazione del patrimonio culturale locale, si individua il Comune come ente deputato all'erogazione di 'servizi culturali' alla cittadinanza in sedi di particolare pregio e valenza identitaria, nelle forme, indicate da specifica disposizione, dell'organizzazione di attività educative e formative finalizzate alla fruizione del patrimonio culturale e della partecipazione degli enti del Terzo settore alla conservazione e valorizzazione di tale patrimonio.

4. È prevista, per la finalità esplicitata al punto precedente, la possibilità di registrazione da parte della Regione di un marchio di 'presidio culturale' riservato ad istituti della cultura e dello spettacolo dal vivo che siano indicati dai Comuni, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 30/2005.

5. Si opera un riordino della sistematica relativa alla promozione e organizzazione delle attività culturali, con particolare riferimento allo spettacolo dal vivo e alla promozione della cultura musicale: gli enti ed organismi che operano in quest'ambito non vengono più designati nominativamente, ma collocati all'interno di categorie generali, per le quali sono indicate le forme del sostegno regionale, i requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione generali.

6. Sempre relativamente all'ambito dello spettacolo dal vivo, si rende necessaria una disposizione transitoria a seguito della modifica operata con la presente legge, che prevede la durata triennale, anziché annuale, dell'accreditamento degli organismi di rilevanza regionale.

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto e obiettivi

Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 21/2010

1. L'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali" è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Oggetto e obiettivi

1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione nel rispetto dell'ordinamento eurounitario, della ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e di promozione e organizzazione di attività culturali e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Gli interventi della Regione negli specifici settori perseguono i seguenti obiettivi:

a) valorizzazione del patrimonio culturale della Toscana, materiale e immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio, in forme e con modalità corrispondenti ai bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della contemporaneità, dei giovani, della scuola, anche attraverso la promozione di presidi culturali del patrimonio identitario locale, di itinerari culturali, come ad esempio vie storiche di interesse europeo, cammini storici, percorsi storici, culturali e di valorizzazione del paesaggio, e la rievocazione degli eventi rilevanti della storia regionale;

b) qualificazione dell'offerta museale di propria competenza, in maniera adeguata ai bisogni della contemporaneità, sostenendo l'innovazione nelle forme di gestione e nella comunicazione museale e promuovendo la cooperazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati;

c) promozione della conoscenza e della conservazione del patrimonio culturale e qualificazione degli spazi e dei luoghi destinati alla fruizione dei beni culturali ed alle attività culturali, anche in riferimento al patrimonio immobiliare monumentale privato, nonché ai complessi monumentali come luoghi di memoria, quali i cimiteri storici, già oggetto di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

d) sviluppo dei servizi offerti dalla rete documentaria, composta da biblioteche, archivi ed altri istituti documentari, e della loro fruizione da parte dei cittadini, promuovendo l'innovazione degli spazi, dei linguaggi e delle tecnologie, in coerenza con i diversi bisogni di informazione, formazione e impiego del tempo libero dei cittadini;

e) tutela delle diverse tradizioni, colte e popolari, dello spettacolo, qualificazione dell'offerta di spettacolo, anche al fine di renderla maggiormente rispondente alla domanda, attuale e potenziale, dei cittadini toscani, e formazione del pubblico alla fruizione critica dello spettacolo dal vivo, del cinema, delle produzioni multimediali;

f) promozione e valorizzazione della cultura musicale, della ricerca e della sperimentazione in ambito musicale, dell'educazione, della formazione e dell'alta formazione musicale, anche favorendo le formazioni bandistiche e corali;

g) promozione della musica dal vivo e degli spazi ad essa dedicati quali luoghi di aggregazione sociale e giovanile;

h) promozione e valorizzazione delle pubblicazioni culturali della Toscana con particolare riguardo alle riviste e alle produzioni della piccola e media editoria;

i) valorizzazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale, sostenendone l'attività per la fruizione da parte del pubblico e per la conservazione dei beni culturali di loro pertinenza, e favorendone l'integrazione nel sistema regionale dell'offerta di servizi culturali;

- l) promozione della cultura del paesaggio, attraverso la conoscenza e l'informazione;
- m) promozione della conoscenza e della fruizione critica e consapevole delle arti visive contemporanee, compresi fotografia, fumetto e graphic novel, garantendo il pluralismo dell'offerta culturale e favorendo l'emergere delle proposte culturali innovative e di alto livello qualitativo;
- n) promozione e facilitazione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile di titoli di accesso, di viaggio e di soggiorno;
- o) promozione e sostegno, nell'ambito del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di cui alla Legge regionale 26 luglio 2002 , n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), dell'offerta di percorsi formativi professionali per gli operatori del comparto culturale, adeguati alle specificità professionali individuali e di settore alle vocazioni territoriali;
- p) promozione di forme innovative di partecipazione attiva ad attività culturali, al fine di migliorare il benessere e la salute individuali e collettive;
- q) promozione della lettura quale strumento per incrementare le conoscenze individuali e collettive.”.

Art. 2

Principi generali.

Modifiche dell'articolo 2 della l.r.

21/2010

1. Nell'articolo 2 della l.r. 21/2010, prima del comma 1, è inserito il seguente:
“01. La Regione Toscana riconosce il diritto di tutti gli individui alla partecipazione e fruizione di attività culturali, artistiche e creative quale presidio per l'esercizio della cittadinanza attiva e consapevole, nonché come strumento per l'effettiva inclusione sociale. A tal fine l'amministrazione regionale si impegna a favorire la creazione delle condizioni per l'esercizio diffuso di tale diritto, secondo le esigenze di qualità espresse dai territori.
2. Nell'articolo 2, comma 2, della l.r. 21/2010, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) la sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura, nell'ottica di un'ottimale distribuzione delle risorse, in relazione all'oggetto del sostegno finanziario;”.
3. Nell'articolo 2 comma 2 della l.r. 21/2010, la lettera f) è abrogata.

Art. 3

Inserimento dell'articolo 2 *bis* della l.r. 21/2010

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 21/2010 è inserito il seguente:

“Art. 2 *bis*

Interventi in materia di *welfare* culturale

1. Ai fini della presente legge, con l'espressione “welfare culturale” si intende un ambito di interventi trasversali fondati su pratiche relative alle arti visive, performative e al patrimonio culturale, finalizzati alla promozione del benessere e della salute degli individui e delle comunità.
2. La Regione Toscana promuove e sostiene gli interventi in materia di welfare culturale volti a sostenere il benessere individuale e collettivo della popolazione del territorio regionale, nonché a promuovere il miglioramento delle condizioni di vita in termini inclusivi di equità, in particolare delle persone fragili per ragioni di salute o maggiormente esposte a situazioni di marginalizzazione

sociale.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono altresì finalizzati:

- a) allo sviluppo della conoscenza e della consapevolezza del tema del welfare culturale;
- b) alla promozione del dialogo e della collaborazione tra i soggetti pubblici e privati che operano in ambito sociale, sanitario, educativo e culturale;
- c) allo sviluppo di programmi di studio e di percorsi formativi interdisciplinari in collaborazione con i soggetti di cui alla precedente lettera.”

Art. 4

Inserimento dell'articolo 2 *ter* della l.r. 21/2010

1. Dopo l'articolo 2 *bis* della l.r. 21/2010 è inserito il seguente:

“Art. 2 *ter*

Coordinamento degli interventi

1. È istituito presso la Giunta regionale il Tavolo per il coordinamento e la collaborazione con gli enti e gli organismi operanti nel settore della cultura e con le realtà associative toscane, pubbliche e private, che abbiano nel proprio statuto la promozione delle politiche culturali o di quelle in materia di tutela del diritto alla salute.
2. Al Tavolo compete la programmazione e la valutazione di politiche trasversali che investano gli ambiti di competenza della Giunta regionale in materia di attività culturali, sanità, welfare e coesione sociale, istruzione e formazione.
3. La composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al presente articolo sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.
4. Ai membri del Tavolo di cui al presente articolo non sono in ogni caso dovuti emolumenti né rimborsi spese.”

Art. 5

Modifiche dell'articolo 3 della l.r. 21/2010 (Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente: “1. Le funzioni regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato e con gli enti locali, ovvero, ove trattasi di enti del Terzo settore, possono essere costituite forme di partenariato, secondo le modalità del procedimento di co-progettazione, di cui all'articolo 11 della l.r. 65/2020.”
2. Nell'articolo 3 comma 2 della l.r. 21/2010, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione, mediante l'utilizzazione in via preferenziale della fondazione come strumento ordinario di gestione di tali attività, sulla base dell'approvazione di apposito piano strategico di sviluppo culturale, ai sensi dell'articolo 112 co. 4 d.lgs. 42/2004;”.
3. Nell'articolo 3 comma 2 della l.r. 21/2010, dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c *bis*) la costituzione della fondazione, ovvero l'adesione ad essa, avviene nel rispetto degli articoli 7 e 8

della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

Art. 6

Sostituzione della rubrica del Capo II della l.r. 21/2010
(Disposizioni in materia di programmazione e di sistema formativo e informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)

1. La rubrica del Capo II della l.r. 21/2010 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni in materia di programmazione e di sistema formativo e informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali”.

Art. 7

Modifiche dell'articolo 4 della l.r.
21/2010 (Programmazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, nel rispetto dell'articolo 113 del d.lgs. 42/2004, gli istituti dei soggetti privati, attività culturali e di spettacolo, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.”

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con deliberazione definisce le modalità operative per l'attuazione, in particolare, degli interventi:

- a) in ambito di *welfare* culturale di cui all'articolo 2 *bis*;
- b) in favore delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all'articolo 31;
- c) per la valorizzazione dell'eredità culturale concernente anniversari e celebrazioni storiche della Toscana;
- d) per il sostegno dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1;
- e) per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 39, comma 3;
- f) per gli interventi in materia di cinema, audiovisivo e multimediale di cui all'articolo 49;
- g) per quanto previsto dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell'unità nazionale);
- h) per il finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 46;
- i) in materia di arte contemporanea di cui all'articolo 48;
- l) in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura, attività culturali di cui all'articolo 7;
- m) in favore dell'editoria toscana, con particolare riguardo alla piccola, media e periodica editoria di cui all'articolo 28 *bis*;
- n) per il sostegno regionale dei soggetti di cui all'articolo 17;
- o) per il sostegno regionale dei soggetti di cui all'articolo 20.

2. Nell'articolo 4 della l.r. 21/2010, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3 *bis*. Per la promozione ed il sostegno degli interventi concernenti i percorsi formativi professionali per gli operatori del comparto culturale, di cui all'articolo 1, comma 2, lett. p), gli enti ed organismi

culturali di cui alla presente legge possono realizzare attività di formazione professionale ai sensi della l.r. 32/2002.”

3. Nell’articolo 4 della l.r. 21/2010, dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4 *bis*. Con le modalità di cui al comma 2 si individuano le forme di gestione, in collaborazione con lo Stato, di cui all’articolo 3, comma 2 lett. c), individuando modelli organizzativi di governance e gestione condivisa, in coerenza con le disposizioni della L. r. n. 20/2008.”

Art. 8

Modifica della rubrica dell’articolo 7 della l.r. 21/2010

1. La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 21/2010 è sostituita dalla seguente: “Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali”.

Art. 9

Modifiche dell’articolo 9 della l.r. 21/2010

(Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 21/2010 è inserito il seguente: “1 *bis* La Regione conserva e valorizza il patrimonio digitale della cultura toscana, inteso come l’insieme organizzato di risorse testuali, grafiche o prodotte nei diversi formati digitali, ai fini della conoscenza e del potenziamento delle espressioni creative degli individui e delle comunità toscane.”

2. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente: “2. Il regolamento di cui all’articolo 53 definisce le modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui ai commi 1 e 1 *bis*”.

Art. 10

Inserimento dell’articolo 9 *bis* della l.r. 21/2010

1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 21/2010 è inserito il seguente:

“Art. 9 *bis*

Osservatorio per le politiche culturali

1. È istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio per le politiche culturali, con funzioni di consulenza scientifica in merito alle materie della presente legge. All’Osservatorio compete inoltre la formulazione di proposte e osservazioni per la promozione delle politiche culturali e la valutazione degli impatti delle stesse, in collaborazione con Irpet, ovvero con altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca, consulenza, assistenza e supporto ai decisori pubblici.

2. La composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono determinati con

deliberazione della Giunta regionale.

3. Ai membri dell'Osservatorio non sono in ogni caso dovuti emolumenti né rimborsi spese.

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 21/2010 (Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura)

1. L'articolo 11 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura

1. L'accesso agli istituti e ai luoghi della cultura è garantito nel rispetto della normativa vigente e senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche e dalle competenze culturali degli utenti.
2. Ove sia richiesto un biglietto di ingresso, il relativo costo deve essere proporzionato ai servizi offerti al pubblico e alla consistenza dei beni esposti. Gli indirizzi per la definizione del costo a carico dei visitatori sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 53.
3. Il complessivo sistema degli istituti della cultura risponde al diritto di tutti gli individui a fruire, indipendentemente dal luogo di residenza, o da impedimenti derivanti da condizioni fisiche e culturali, di un adeguato servizio di informazione e documentazione.
4. I Comuni predispongono gli strumenti necessari per garantire effettività a tale diritto e individuano, tra gli istituti della cultura, uno o più siti di particolare pregio culturale o comunque di peculiare valore identitario per la collettività locale, in cui sia garantita alla cittadinanza la conoscenza e l'approfondimento della storia locale.
5. I servizi di cui al comma 4 attengono, oltre che all'informazione e documentazione sul patrimonio culturale locale, anche alla fruizione museale del medesimo, con particolare riferimento ai seguenti oggetti, conformemente a quanto dispone la legge 1° ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale della società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005):
 - a) partecipazione attiva della cittadinanza, anche tramite gli enti del Terzo settore, alle attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale locale;
 - b) organizzazione e svolgimento di attività formative ed educative finalizzate alla fruizione consapevole del patrimonio culturale locale;
 - c) promozione di interventi finalizzati a incrementare l'accesso della cittadinanza al patrimonio culturale locale, con particolare riferimento alla rimozione degli impedimenti di cui al comma 3.
6. La Regione, ai sensi dell'articolo 19 comma 3 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), cura, su richiesta dei Comuni, la registrazione di un marchio di “presidio culturale” riservato agli istituti della cultura e dello spettacolo dal vivo indicati dai Comuni stessi ai sensi del comma 4.
7. Le modalità di registrazione del marchio di “presidio culturale” sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 53.
8. I Comuni che non abbiano istituito direttamente una biblioteca nel proprio territorio soddisfano le richieste di informazione e di documentazione del pubblico tramite accordi con altri Comuni o con altri soggetti qualificati, anche nell'ambito delle reti documentarie locali di cui all'articolo 28.
9. La consultazione dei documenti delle biblioteche e degli archivi nonché il prestito dei documenti in loro possesso sono gratuiti e non possono essere limitati se non per i motivi previsti dalla legge, per esigenze di tutela e conservazione o per motivate esigenze organizzative indicate nella carta dei servizi che ogni istituto documentario è tenuto ad adottare. Possono essere poste a carico degli

utenti le spese per l'erogazione di servizi diversi, aggiuntivi a quelli di base che comportino costi supplementari interni o esterni. I criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 53.

Art. 12
Modifiche dell'articolo 14 della l.r. 21/2010

1. Il comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:
"6. Nei casi di gestione in forma indiretta l'amministrazione titolare dell'istituto e luogo della cultura svolge le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività dei soggetti affidatari della gestione e stipula contratti di servizio con tali soggetti."

Art. 13
Modifiche dell'articolo 15 della l.r. 21/2010
(Funzioni della Regione)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 21/2010, la parola "rilievo" è sostituita dalla parola "rilevanza".

Art. 14
Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 21/2010
(Sistemi museali)

1. L'articolo 17 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 17
Sistemi museali

1. La Regione Toscana, per le finalità di cui all'articolo 15 co. 1, sostiene i sistemi museali, quali strumenti di cooperazione tra musei e per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per la qualificazione dell'offerta di fruizione, la promozione, la dotazione di professionalità, ovvero per il conseguimento, attraverso la cooperazione finanziaria, organizzativa e gestionale, dei requisiti richiesti per il riconoscimento regionale della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale di cui all'articolo 20.

2. Il sistema museale realizza le seguenti attività:

- a) svolgimento dei servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati;
- b) coordinamento delle attività, assicurando ai musei aderenti il buon andamento dei servizi, anche con l'intervento del personale direttivo e tecnico necessario;
- c) cura dei rapporti con i competenti uffici regionali e statali.

3. I sistemi museali sono costituiti con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi.

4. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di sistema museale sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 53, con riferimento a quanto prescritto nei precedenti commi.

5. La Regione Toscana, per le finalità di cui all'articolo 15 comma 1, sostiene i sistemi museali correttamente costituiti con propri contributi ordinari, a valere sul bilancio pluriennale regionale, destinati alle spese di funzionamento dei sistemi museali stessi.

6. La Giunta regionale procederà annualmente:

- a) alla ricognizione dei Sistemi museali riconosciuti secondo i requisiti di cui ai commi 1,2,3 e 4,

dando conto delle strutture validamente accreditate al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno in corso;

b) alla definizione di specifici indicatori di valutazione per la parametrizzazione del contributo ordinario e del loro peso relativo, atti a declinare i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 53.”.

Art. 15
Modifiche all'articolo 19 della l.r.
21/2010 (Attività degli ecomusei)

1. All'articolo 19 della l.r. 21/2010, al comma 2, le parole “per i beni e le attività culturali” sono sostituite dalle seguenti: “della Cultura”.

Art. 16
Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 21/2010
(Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale)

1. L'articolo 20 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 20
Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale

1. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 53, con riferimento ai tre macro ambiti individuati nell'allegato I (Livelli uniformi di qualità per i musei) del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale), rilevanti per la verifica del rispetto degli standard minimi e per l'individuazione di obiettivi per il miglioramento di:

a) organizzazione;

b) collezioni;

c) comunicazione e rapporti con il territorio.

2. La Regione Toscana, per le finalità di cui all'articolo 15 ed in particolare al comma 1 lettera f), sostiene i musei ed ecomusei riconosciuti di rilevanza regionale con propri contributi ordinari, a valere sul bilancio pluriennale regionale, destinati alle spese di funzionamento dei musei ed ecomusei di rilevanza.

3. La Giunta regionale procederà annualmente:

a) alla ricognizione delle strutture museali accreditate secondo i requisiti di cui al comma 1, dando conto delle strutture museali validamente accreditate al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno in corso;

b) alla definizione di specifici indicatori di valutazione per la parametrizzazione del contributo e del loro peso relativo, atti a declinare i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 53.”.

Art. 17
Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 21/2010
(

1. L'articolo 21 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 21
Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, costituisce il presupposto per l'ottenimento del riconoscimento di museo o ecomuseo di rilevanza regionale.
2. Le modalità di presentazione dell'istanza di riconoscimento, comprensiva della documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono previste dal regolamento di cui all'articolo 53.
3. Il procedimento di riconoscimento si conclude entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
4. La permanenza dei requisiti di cui all'articolo 20, è sottoposta a verifica da parte della competente struttura della Giunta regionale con periodicità triennale. All'esito di accertamento negativo, l'amministrazione assegna all'ente titolare del museo ed ecomuseo un termine congruo per reintegrare i requisiti mancanti, trascorso inutilmente il quale, provvede con atto motivato alla revoca del riconoscimento.”.

Art. 18
Modifiche all'articolo 23 della l.r. 21/2010
(Catalogazioni delle collezioni dei musei e degli ecomusei)

1. Al comma 1 le parole “per i beni e le attività culturali” sono sostituite dalle seguenti: “della Cultura”.
2. Al comma 2, le parole “per i beni e le attività culturali” sono sostituite dalle seguenti: “della Cultura”.

Art. 19
Sostituzione della rubrica del Capo III del Titolo II della l.r. 21/2010
(Biblioteche e archivi)

1. La rubrica del Capo III della l.r. 21/2010 è sostituita dalla seguente: “Biblioteche, archivi e editoria”.

Art. 20
Modifica dell'articolo 24 della l.r. 21/2010
(Funzioni della Regione)

1. Nell'articolo 24 comma 2 della l.r. 21/2010, dopo la lettera g) è inserita la seguente: “g *bis*) promuove l'accesso al libro per incentivare la lettura tra le giovani generazioni nelle biblioteche pubbliche, in collaborazione con gli enti locali, e nelle biblioteche delle scuole, con l'ufficio scolastico regionale, previe intese.”

Art. 21
Inserimento dell'articolo 28 bis della l.r.
21/2010

1. Dopo l'articolo 28 della l.r. 21/2010 è inserito il seguente:

“Art. 28 bis
Editoria toscana

1. La Regione promuove la conoscenza consapevole relativa alla storia culturale della Toscana, per garantire il pluralismo e il diritto di manifestazione del pensiero alle espressioni culturali non sostenute dal mercato dei consumi culturali, attraverso il sostegno a iniziative editoriali e all'editoria piccola, media e periodica toscana di ambito culturale.
2. Il sostegno all'editoria toscana, con particolare riguardo alla piccola, media e periodica editoria, si realizza mediante le seguenti azioni:
 - a) l'istituzione dell'elenco regionale delle riviste toscane di cultura, al quale potranno essere iscritte le riviste di cultura in possesso dei requisiti che saranno individuati con il regolamento di cui all'articolo 53;
 - b) la promozione della conoscenza delle riviste toscane di cultura iscritte nell'elenco regionale e delle loro produzioni editoriali attraverso gli esistenti canali informativi all'interno dei vari strumenti di comunicazione istituzionale;
 - c) la promozione della conoscenza dei piccoli e medi editori e delle loro produzioni editoriali attraverso la creazione di canali informativi entro i vari strumenti di comunicazione istituzionale;
 - d) la presentazione di pubblicazioni, incontri con gli autori, convegni e conferenze, cui la Regione provvede assicurando il coordinamento con gli enti e le istituzioni locali e scolastiche;
 - e) l'attività di intermediazione con gli enti locali, consorzi, aziende pubbliche e private, associazioni, al fine di favorire la conclusione di accordi, convenzioni tra i piccoli e medi editori ed i canali della distribuzione;
 - f) collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) della Toscana per la realizzazione di una banca dati di piccoli e medi editori;
 - g) la diffusione della fruizione dei prodotti editoriali e delle riviste di cultura attraverso i sistemi bibliotecari presenti nella Regione;
 - h) la partecipazione dei piccoli e medi editori e delle riviste di cultura alle fiere del libro, nazionali e internazionali, avvalendosi delle proprie strutture, nonché degli enti strumentali e degli organismi *in house* della Regione;
 - i) il sostegno a collane di pubblicazioni edite dalla Regione Toscana, a forte vocazione identitaria dei territori toscani”.

Art. 22
Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 21/2010

1. L'articolo 30 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 30
Istituzioni culturali

1. La Regione sostiene l'attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale.
2. Si considerano di rilievo regionale, ai sensi della presente legge, le istituzioni culturali che hanno sede legale in Toscana, svolgono prevalentemente le loro attività nel territorio regionale e risultano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sono state costituite con legge o dispongono di personalità giuridica da almeno dieci anni;
 - b) non hanno finalità di lucro;
 - c) svolgono in modo continuativo da almeno dieci anni attività di ricerca e di elaborazione culturale di rilevante valore scientifico e culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle

conoscenze e realizzata anche attraverso attività educativa a vario livello e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con altre istituzioni di ricerca sia presenti nel territorio regionale e italiano, che appartenenti ad altri Stati;

d) hanno la disponibilità di un rilevante patrimonio culturale pubblicamente fruibile in forma continuativa i cui beni siano afferenti ad almeno due delle seguenti tipologie: a) archivio; b) biblioteca; c) museo, di cui, per almeno una delle tre tipologie, sia stato verificato l'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 42/2004, ovvero di cui sia stato dichiarato l'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs 42/2004 e di cui siano disponibili l'inventario e il catalogo;

e) garantiscono la conservazione del patrimonio di cui alla lettera d), ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs 42/2004;

f) assicurano la pubblica fruizione del patrimonio di cui alla lettera d), in maniera organizzata, significativa e continuativa, in forme compatibili con le esigenze di tutela e conservazione e con la natura del patrimonio stesso;

g) annoverano tra le proprie finalità istituzionali l'attività di ricerca correlata con il patrimonio culturale di cui alla lettera d);

h) dispongono di una sede adeguata, di competenze professionali e di risorse, strumentali e finanziarie, idonee al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.”.

Art. 23

Sostituzione dell'articolo 31

(Tabella regionale delle istituzioni di rilievo regionale)

1. L'articolo 31 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 31

Tabella regionale delle istituzioni di rilievo regionale

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi regionali, le istituzioni culturali presentano domanda di inserimento nell'apposita tabella, approvata con deliberazione della Giunta Regionale previo accertamento del possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 30, comma 2.

2. Le modalità di presentazione e di valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 53.

3. La tabella di cui al comma 1, ha validità triennale ed è sottoposta con periodicità annuale a verifica sulla permanenza dei requisiti.

4. Alle istituzioni iscritte nella tabella è riconosciuto un contributo finanziario annuale, con proiezione triennale, il cui importo è determinato con gli atti di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Ove, a seguito della verifica di cui al comma 3, sia accertato da parte del settore competente:

a) l'assenza di uno dei requisiti di cui al precedente articolo 30, comma 2, lettere d) e e);

b) ovvero la mancata trasmissione da parte di una istituzione culturale della documentazione prevista dal medesimo regolamento di cui all'articolo 53, entro i termini.

6. L'erogazione del contributo è sospesa fintanto che l'Istituzione non abbia reintegrato i requisiti mancanti, o non effettui l'invio della documentazione dovuta, nei termini assegnati dall'amministrazione, scaduti i quali si procede all'esclusione dell'Istituzione dalla Tabella, con atto motivato.

7. L'inserimento di un'istituzione culturale nella tabella regionale non costituisce motivo di esclusione dall'accesso agli ulteriori finanziamenti per l'attuazione di ulteriori interventi di rilievo regionale previsti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento.”.

Art. 24

Modifica della rubrica del Titolo III

1. La rubrica del Titolo III è sostituita con “Valorizzazione dei beni del patrimonio regionale sotto la tutela dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).”.

Art. 25
Modifica della rubrica del Capo I del Titolo III

1. La rubrica del Capo I del Titolo III è sostituita con “Misure a favore del patrimonio regionale”.

Art. 26
Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 21/2010

1. L’articolo 33 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 33
Finalità

1. La Regione sostiene la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale del territorio regionale attraverso la collaborazione, anche mediante specifici accordi, con il Ministero della Cultura le istituzioni nazionali e internazionali per la realizzazione di :

- a) interventi di conservazione e di riqualificazione dei siti e dei beni culturali ivi presenti;
- b) interventi che favoriscano l’accessibilità ai siti da parte delle diverse tipologie di pubblico;
- c) programmi di comunicazione e altre iniziative volte a favorire la conoscenza dei siti e la loro fruizione da parte del pubblico;
- d) iniziative diffuse per la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e individui che creano, mantengono e trasmettono il patrimonio culturale materiale e immateriale al fine di un coinvolgimento attivo

2. La Regione favorisce le candidature di nuovi siti sul proprio territorio, svolgendo una funzione di coordinamento con il Ministero della Cultura, le istituzioni nazionali e internazionali preposte.

3. Ai fini della valorizzazione dei siti UNESCO a titolarità regionale, la gestione dei medesimi avviene anche attraverso i soggetti giuridici costituiti dalla Regione ai sensi dell’articolo 112, comma.5 del d.lgs. 42/2004, o analogamente a quanto definito per l’Accademia di Toscana già insediata dalla Famiglia Medici presso la Villa di Careggi.”.

Art. 27
Sostituzione della rubrica del Capo I del Titolo IV della l.r. 21/2010

1. La rubrica del Capo I del Titolo IV della l.r. 21/2010 è sostituita dalla seguente: “Promozione dello spettacolo dal vivo”.

Art. 28
Sostituzione dell’articolo 34
(Funzioni della Regione)

1. L’articolo 34 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 34
Finalità e funzioni della Regione

1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie:

- a) promuove la qualità artistica, garantisce il pluralismo, lo sviluppo equilibrato dell’offerta di spettacolo, nel rispetto della sostenibilità economica, anche attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione e favorisce la fruizione dello spettacolo dal vivo da parte delle nuove generazioni promuovendo progetti ad esse dedicati;

- b) individua, con le modalità di cui all'articolo 36, i soggetti accreditati di cui all'articolo 35 *quater*;
- c) sostiene i soggetti che costituiscono il sistema regionale dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 35;
- d) sostiene i progetti di spettacolo dal vivo di cui all'articolo 39 comma 3;
- e) promuove le attività sul territorio regionale finalizzate alla formazione del pubblico, quale opportunità di partecipazione alla vita sociale che concorre al processo di educazione e apprendimento permanente delle persone;
- f) promuove le attività finalizzate alla formazione professionale del personale che opera nell'ambito dello spettacolo dal vivo, nelle sue diverse forme espressive.”

Art. 29
Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 21/2010
(Sistema regionale dello spettacolo)

1. L'articolo 35 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 35

Soggetti del sistema regionale dello spettacolo dal vivo

1. Il sistema regionale dello spettacolo dal vivo è costituito da:
- a) le fondazioni di cui all'articolo 35 *bis*;
 - b) i teatri e i festival di cui all'articolo 35 *ter*;
 - c) i soggetti accreditati di cui all'articolo 35 *quater*.
2. I soggetti di cui al comma 1 cooperano con la Regione per l'attuazione delle linee di sviluppo dello spettacolo dal vivo in Toscana.”

Art. 30
Inserimento dell'articolo 35 *bis* della l.r.
21/2010

1. Dopo l'articolo 35 della l.r. 21/2010 è inserito il seguente:

“Art. 35 *bis*

Fondazioni costituite o partecipate dalla Regione

1. Appartengono al sistema regionale dello spettacolo dal vivo le fondazioni costituite su iniziativa della Regione Toscana o partecipate dalla Regione Toscana che svolgono una funzione rilevante nell'attuazione delle politiche regionali nell'ambito dello spettacolo dal vivo, anche con riferimento alla circuitazione degli spettacoli ed alla formazione del pubblico.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano alla Giunta Regionale:

a) entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio, il proprio programma di attività per l'anno successivo, elaborato nel rispetto degli indirizzi del PRS, il bilancio di previsione per l'anno successivo con proiezione triennale, nonché un prospetto recante le quote annuali a carico degli altri soggetti che partecipano alle Fondazioni;

b) entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio dell'esercizio precedente, unitamente alla nota integrativa, al parere del collegio dei revisori ed alla relazione sulla gestione, nonché la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

3. La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione riassuntiva, relativa alla documentazione di cui al comma 2.”

Art. 31

Inserimento dell'articolo 35 *ter* della l.r. 21/2010

1. Dopo l'articolo 35 *bis* della l.r. 21/2010, è inserito il seguente:

“Art. 35 *ter*

Teatri e festival riconosciuti dallo Stato

1. Appartengono al sistema regionale dello spettacolo dal vivo i seguenti soggetti presenti sul territorio regionale:

a) i teatri nazionali di cui all'articolo 10, D.M. 27 luglio 2017, ossia gli organismi che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale, considerata, altresì, la loro tradizione e storicità;

b) i teatri delle Città di rilevante interesse culturale di cui al D.D.G. n. 749 del 30 giugno 2025, ossia gli organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza;

c) i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

d) i festival musicali e operistici di assoluto prestigio internazionale di cui alla legge 20 dicembre 2012, n. 238.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano alla Giunta Regionale:

a) entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio, il proprio programma di attività per l'anno successivo, il bilancio di previsione per l'anno successivo con proiezione triennale;

b) entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio dell'esercizio precedente, unitamente alla nota integrativa, al parere del collegio dei revisori ed alla relazione sulla gestione, nonché la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.”

Art. 32

Inserimento dell'articolo 35 *quater* della l.r. 21/2010

1. Dopo l'articolo 35 *ter* della l.r. 21/2010, è inserito il seguente:

“Art. 35 *quater*

Soggetti accreditati

1. Appartengono al sistema regionale dello spettacolo dal vivo i soggetti che si distinguono per una qualificata attività di produzione e di ospitalità nell'ambito dei diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo e che hanno particolare radicamento con il territorio, contribuendo così allo sviluppo e alla qualificazione del sistema regionale dello spettacolo dal vivo.

2. La Regione Toscana accredita i soggetti di cui al comma 1 per un triennio, secondo le modalità di cui all'articolo 36.

3. I soggetti di cui al comma 1 presentano alla Giunta Regionale:

a) entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio, il proprio programma di attività per l'anno successivo, il bilancio di previsione per l'anno successivo con proiezione triennale;

b) entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio dell'esercizio precedente, unitamente alla nota integrativa, al parere del collegio dei revisori ed alla relazione sulla gestione, nonché la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.”

Art. 33

Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 21/2010 (Organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo)

1. L'articolo 36 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 36 Requisiti per l'accreditamento

1. L'accreditamento può essere richiesto dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) sede operativa nella Regione Toscana da almeno tre anni;

b) finalità e attività, previste nell'atto costitutivo, rivolte alla promozione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo;

c) consolidata attività nell'ambito di cui al presente capo realizzata per almeno tre anni e con il concorso finanziario degli enti locali, della Regione o dello Stato;

d) dotazione di strutture e spazi adeguati allo svolgimento delle attività di spettacolo;

e) struttura organizzativa adeguata in termini professionali;

f) presenza di adeguata direzione artistica.

2. Le modalità e i termini per l'accreditamento sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 53.”

Art. 34

Abrogazione dell'articolo 37 della l.r. 21/2010 (Commissione regionale dello spettacolo dal vivo)

1. L'articolo 37 della l.r. 21/2010 è abrogato.

Art. 35

Abrogazione dell'articolo 38 della l.r. 21/2010 (Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali)

1. L'articolo 38 della l.r. 21/2010 è abrogato.

Art. 36

Sostituzione dell'articolo 39 della l.r. 21/2010 (Modalità dell'intervento regionale)

1. L'articolo 39 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 39

Modalità dell'intervento regionale

1. L'intervento regionale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 34 comma 1 lettera b) si attua mediante il sostegno ai soggetti che costituiscono il sistema regionale dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 35 comma 1.
2. L'ammontare dei contributi finanziari di cui al comma 1 è determinato con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4 comma 3, sulla base del programma di attività presentato dai soggetti di cui all'articolo 35 comma 1.
3. L'intervento regionale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 34 comma 1 lettere c) e d), si attua, nel quadro degli interventi stabiliti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento, mediante l'erogazione di contributi:
 - a) per progetti di produzione nei settori della prosa, della danza e della musica, anche a valenza interdisciplinare;
 - b) per progetti di realizzazione di festival regionali di spettacolo dal vivo;
 - c) per progetti di residenza artistica a valenza pluriennale nei settori della prosa, della danza e della musica, volti alla valorizzazione delle funzioni culturali e sociali dei luoghi di spettacolo, alla qualificazione e alla diversificazione dell'offerta di spettacolo nonché alla promozione dell'innovazione e della ricerca artistica;
 - d) per progetti di spettacolo dal vivo che prevedano attività di socializzazione della popolazione detenuta e di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale;
 - e) per ulteriori progetti di interesse regionale nell'ambito dello spettacolo dal vivo, comprese le esperienze di teatro povero.
2. L'ammontare dei contributi finanziari di cui al comma 2 è determinato con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 comma 3.”

Art. 37

Sostituzione dell'articolo 40 della l.r. 21/2010 (Requisiti di ammissibilità)

1. L'articolo 40 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 40

Requisiti di ammissibilità

1. Sono ammissibili a finanziamento i progetti di spettacolo dal vivo di cui all'articolo 39, comma 3, presentati da soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) sede operativa nella Regione Toscana da almeno tre anni;
 - b) prolungata vitalità nel tempo delle attività realizzate nell'ambito dello spettacolo dal vivo;
 - c) professionalità del personale impiegato nelle attività realizzate nell'ambito dello spettacolo dal vivo;
 - d) per i progetti di cui all'articolo 39 comma 3 lettera c), disponibilità di un teatro o altro spazio destinato ad uso teatrale avente sede nel territorio regionale;
2. I requisiti specifici di ammissibilità dei progetti di cui all'articolo 39 comma 3 sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 53.”

Art. 38
Inserimento dell'articolo 40
bis

2. Dopo l'articolo 40 della l.r. 21/2010 è inserito il seguente:

“Art. 40 *bis*

Criteri di valutazione dei progetti

1. I criteri generali di valutazione dei progetti di cui all'articolo 39 comma 3 sono i seguenti:
 - a) coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale nell'ambito della promozione dello spettacolo dal vivo;
 - b) qualità artistica e culturale espressa;
 - c) significatività della relazione con il territorio di riferimento.
2. I criteri specifici di valutazione dei progetti di cui all'articolo 39 comma 3 sono determinati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 comma 3.

Art. 39
Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 21/2010

1. L'articolo 41 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 41

Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo

1. È istituito un fondo di anticipazione attraverso il quale la Regione anticipa le risorse assegnate dallo Stato in favore dei soggetti di cui all'articolo 35 comma 1 lettere a) e b).
2. L'importo dell'anticipazione non può superare il 90 per cento del contributo statale previsto e non può in ogni caso superare l'importo del contributo regionale assegnato ai sensi della presente legge.
3. I criteri per la valutazione delle richieste di anticipazione e le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate sono determinati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3.”

Art. 40

Abrogazione dell'articolo 43 della l.r. 21/2010
(Fondazione Maggio musicale fiorentino e Orchestra Camerata strumentale Città di Prato)

1. L'articolo 43 della l.r. 21/2010 è abrogato.

Art. 41

Abrogazione dell'articolo 44 della l.r.
21/2010 (Fondazione Sistema Toscana)

1. L'articolo 44 della l.r. 21/2010 è abrogato.

Art. 42

Abrogazione dell'articolo 44 *bis* della l.r.
21/2010 (Programma di attività e bilancio)

1. L'articolo 44 *bis* della l.r. 21/2010 è abrogato.

Art. 43

Abrogazione dell'articolo 44 *ter* della l.r. 21/2010
(Controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana)

1. L'articolo 44 *ter* della l.r. 21/2010 è abrogato.

Art. 44

Sostituzione dell'articolo 45 della l.r. 21/2010
(Finalità e oggetto)

L'articolo 45 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 45
Finalità della Regione

1. La Regione Toscana promuove la cultura musicale nelle sue varie declinazioni, l'educazione e la formazione musicale, la ricerca e la sperimentazione nell'ambito musicale, anche attraverso la rete territoriale delle scuole di musica, delle quali la competente struttura della Giunta regionale conduce annualmente il censimento.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di svolgimento, tenuta e pubblicazione delle risultanze del suddetto censimento, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 comma 1 lettera e *quater* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi)

Art. 45

Sostituzione dell'articolo 46 della l.r. 21/2010 (Modalità dell'intervento regionale)

1. L'articolo 46 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 46

Modalità dell'intervento regionale

1. L'intervento regionale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 45 si attua mediante il sostegno ai soggetti che realizzano le seguenti attività:

- a) diffusione e promozione della musica;
- b) formazione musicale di base, anche attraverso la rete territoriale delle formazioni bandistiche e corali;
- c) alta formazione musicale;
- d) ricerca e sperimentazione in ambito musicale.”

Art. 46

Inserimento dell'articolo 46 *bis* della l.r. 21/2010 (Requisiti di ammissibilità)

1. Dopo l'articolo 46 della l.r. 21/2010 è inserito il seguente:

“Art. 46 *bis*

Requisiti di ammissibilità

1. Sono ammissibili a finanziamento i progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 46 in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) sede operativa nella Regione Toscana da almeno 3 anni, se soggetti privati;
- b) professionalità del personale impiegato nelle attività realizzate nell'ambito della promozione della cultura musicale;
- c) prolungata vitalità nel tempo delle attività realizzate.

2. I requisiti specifici di ammissibilità dei progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 46 sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 53.”

Art. 47

Inserimento dell'articolo 46 *ter* della l.r.
21/2010 (Criteri di valutazione dei progetti)

1. Dopo l'articolo 46 bis della l.r. 21/2010 è inserito il seguente:

“Art. 46 *ter*

Criteri di valutazione dei progetti

1. I criteri generali di valutazione dei progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 46 sono i seguenti:

- a) coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale nell'ambito della promozione della cultura musicale;
- b) qualità artistica e culturale espressa;
- c) significatività in relazione al territorio di riferimento.

2. I criteri specifici di valutazione dei progetti di cui al presente articolo sono determinati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

Art. 48
Abrogazione dell'articolo 47 della l.r.
21/2010 (Fondazione Scuola di musica di
Fiesole)

1. L'articolo 47 della l.r. 21/2010 è abrogato.

Art. 49
Inserimento dell'articolo 47 bis

1. Dopo l'articolo 47 della l.r. 21/2010 è inserito il seguente:

“Art. 47 bis
Nucleo di valutazione

1. Per la valutazione dei progetti proposti per il sostegno finanziario, di cui agli articoli 39, 46 e 49, la Regione può avvalersi di un nucleo di valutazione, composto anche da esperti nei diversi settori dello spettacolo, individuati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”

Art. 50
Sostituzione dell'articolo 48 della l.r. 21/2010
(Funzioni della Regione)

1. L'articolo 48 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 48

Funzioni della Regione

1. La Regione sostiene l'innovazione culturale e la fruizione dei linguaggi culturali della contemporaneità, anche digitali, attraverso il sostegno alle attività di elevata qualità.
2. La Regione esercita le seguenti funzioni:
 - a) promozione e sostegno delle iniziative finalizzate alla produzione creativa nel campo delle arti visive contemporanee, attraverso ogni forma e modalità d'espressione artistica, compresi fotografia, fumetto e *graphic novel*, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani artisti operanti in Toscana;
 - b) promozione della cooperazione e coordinamento delle attività degli istituti, pubblici e privati, che operano nell'ambito dell'arte contemporanea, in ordine alla costituzione di un sistema regionale che interagisca con il complessivo sistema toscano della cultura e con le reti nazionali e internazionali, individuando a tal fine nel Centro per l'Arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, il soggetto preposto al coordinamento del sistema e allo sviluppo progressivo dello stesso;
 - c) promozione di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della Toscana del Novecento, con particolare riferimento al patrimonio architettonico regionale e agli esempi significativi di architettura moderna e contemporanea, nonché agli archivi d'artista e alle espressioni culturali e artistiche del Novecento.
 - d) promozione di iniziative volte alla valorizzazione, alla diffusione e alla fruizione del patrimonio fotografico regionale, con particolare attenzione alla costituzione di un sistema regionale della fotografia che interagisca con il complessivo sistema regionale toscano della cultura e con le reti nazionali e internazionali, individuando a tal fine nella Fondazione Alinari per la fotografia il soggetto preposto al coordinamento del sistema e allo sviluppo progressivo dello stesso.
2. Gli interventi di cui al capo III in materia di promozione della cultura contemporanea sono individuati dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con gli indirizzi e le tipologie di intervento definite dal PRS.
3. I criteri e le modalità di finanziamento degli interventi sono individuati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3."

Art. 51

Sostituzione della rubrica del Capo IV del Titolo IV della l.r. 21/2010

1. La rubrica del Capo IV del Titolo IV della l.r. 21/2010 è sostituita dalla seguente: "Cinema, audiovisivo e multimediale"

Art. 52

Sostituzione dell'articolo 49 della l.r. 21/2010 (Oggetto e obiettivi)

1. L'articolo 49 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 49

Oggetto e obiettivi

1. La Regione promuove e sostiene la produzione e la diffusione delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali di qualità in Toscana e promuove la formazione del pubblico per tutte le fasce d'età alla fruizione critica e consapevole del cinema e delle produzioni multimediali.
2. Nell'ambito dei principi di cui al comma 1, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio cinematografico sulla base dei seguenti obiettivi generali:
 - a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo alla produzione di qualità, all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
 - b) sostenere l'adeguamento tecnologico al fine di consentire alle sale cinematografiche di adeguarsi alle evoluzioni del mercato favorendo così una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;
 - c) sostenere la programmazione delle sale d'essai e i festival del cinema di elevato livello culturale, che concorrono ad assicurare la promozione del cinema di qualità e il pluralismo delle proposte culturali;
 - d) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;
 - e) salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati.”
3. La Regione persegue le finalità istituzionali di promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo e delle iniziative educative e formative in tali ambiti, nonché degli interventi di film commission anche attraverso il sostegno alle attività di Fondazione Sistema Toscana, che opera secondo le modalità dell' in house providing, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010).

Art. 53

Abrogazione dell'articolo 50 della l.r. 21/2010
(Autorizzazione all'esercizio cinematografico)

1. L'articolo 50 della l.r. 21/2010 è abrogato.

Art. 54

Abrogazione dell'articolo 51 della l.r. 21/2010
(Indicatori regionali, monitoraggio e
informazione)

1. L'articolo 51 della l.r. 21/2010 è abrogato.

Art. 55

Abrogazione dell'articolo 51 *bis* della l.r.
21/2010 (Sistema della rete distributiva)

1. L'articolo 51 *bis* della l.r. 21/2010 è abrogato.

Art. 56

Sostituzione dell'articolo 53 della l.r. 21/2010 (Regolamento di attuazione)

1. L'articolo 53 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 53 Regolamento di attuazione

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva il relativo regolamento di attuazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e delle parti sociali.

2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina, in particolare, i seguenti oggetti:

- a) modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui all'articolo 9, commi 1 e 1 bis;
- b) indirizzi e criteri generali per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei ai sensi dell'articolo 11;
- c) le modalità della registrazione di un marchio di “presidio culturale” ai sensi dell'Articolo 11, comma 6 bis;
- d) i criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi, ai sensi dell'articolo 11;
- e) i requisiti per la costituzione dei sistemi museali di cui all'articolo 17;
- f) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 20;
- g) le modalità di presentazione e i contenuti dell'istanza di riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 21;
- h) le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei di cui all'articolo 22;
- i) i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 2, nonché delle attività finalizzate al funzionamento dell'archivio di cui all'articolo 25;
- l) i requisiti essenziali per la costituzione delle reti documentarie locali di cui all'articolo 28, comma 4;
- m) i requisiti organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui all'articolo 28, comma 6;
- n) l'individuazione dei requisiti di cui le riviste di cultura devono essere in possesso per l'istituzione dell'elenco regionale delle riviste toscane di cultura di cui all'articolo 28 bis comma 2, lett. a);
- o) le modalità di presentazione e valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale delle istituzioni culturali di cui all'articolo 31, comma 2;
- p) le modalità e i termini per l'accredimento degli organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 36;
- q) i requisiti specifici di ammissibilità dei progetti nel settore dello spettacolo di cui all'articolo 40, comma 2;
- r) i requisiti specifici di ammissibilità dei progetti presentati nel settore della promozione della cultura musicale dai soggetti di cui all'articolo 46-bis.”.

Art. 57
Inserimento dell'articolo 54 *bis* della l.r. 21/2010
(Disposizioni sulle attività degli enti operanti in ambito culturale)

1. Dopo l'articolo 54 della l.r. 21/2010, è inserito il seguente:

“Art. 54 *bis*

Disposizioni sulle attività degli enti operanti in ambito culturale

1. La Commissione regionale competente dedica semestralmente una sessione nella quale i rappresentanti regionali nominati dal Consiglio regionale negli enti operanti in ambito culturale relazionano sull'andamento delle attività svolte.
2. La Commissione di cui al comma 1 dedica annualmente una sessione alla quale partecipano i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le Fondazioni bancarie, che erogano risorse finanziarie in tutti gli ambiti culturali, al fine di conoscere e coordinare l'attività svolta da tali soggetti con quella della Regione per ottimizzare la programmazione degli interventi.”

Art. 58
Disposizioni transitorie.
Sostituzione dell'articolo 57 della l.r.
21/2010

1. L'articolo 57 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“1. L'accreditamento degli enti di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo, valido alla data in vigore della presente legge, mantiene la sua validità fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 53.”

Art. 59
Inserimento dell'articolo 57 *bis* della l.r.
21/2010 (Disposizioni di coordinamento)

1. Dopo l'articolo 57 della l.r. 21/2010, è inserito il seguente:

“Art. 57 *bis*
Disposizioni di coordinamento

1. I seguenti soggetti, disciplinati in articoli dedicati della presente legge, sono compresi nell'ambito di applicazione della presente legge, nelle forme che seguono:

a) Il Festival Pucciniano di Viareggio, di cui agli artt. 34, comma1, lett. d) e 39, comma1, lett. c) della

l.r. 21/2010, è da ritenersi compreso nell'ambito di applicazione degli artt. 35, comma1 lett. b) e 39, comma1 della presente legge.

b) La Fondazione Rete Toscana Classica, di cui agli artt. 34, comma1, lett. f) e 39, comma1, lett. d) della l.r. 21/2010, è da ritenersi compresa nell'ambito di applicazione dell'articolo 46, comma1 lett. a) della presente legge.

c) L'Associazione Siena Jazz, di cui all'articolo 39, comma1, lett. e) della l.r. 21/2010, è da ritenersi compresa nell'ambito di applicazione dell'articolo 46, comma1 lett. a) della presente legge.

d) La Fondazione Orchestra Regionale Toscana, di cui all'articolo 42 della l.r. 21/2010, è da ritenersi compresa nell'ambito di applicazione degli artt. 35, comma 1 lett. a) e 39, comma 1 della presente legge.

e) La Fondazione Toscana Spettacolo, di cui all'articolo 42 della l.r. 21/2010, è da ritenersi compresa nell'ambito di applicazione degli artt. 35, comma 1 lett. a) e 39, comma 1 della presente legge.

f) La Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, di cui all'articolo 43 della l.r. 21/2010, è da ritenersi compresa nell'ambito di applicazione degli artt. 35, comma 1 lett. a) e 39, comma 1 della presente legge.

g) La Fondazione Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato, di cui all'articolo 43 della l.r. 21/2010, è da ritenersi compresa nell'ambito di applicazione degli artt. 35, comma 1 lett. a) e 39, comma 1 della presente legge.

h) La Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, di cui all'articolo 47 della l.r. 21/2010, è da ritenersi compresa nell'ambito di applicazione degli articoli 46, comma 1, lett. b) e c) della presente legge.

Art. 60

Inserimento dell'articolo 57 *ter* della l.r.
21/2010 (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dopo l'articolo 57 bis della l.r. 21/2010, è inserito il seguente:

“ Art. 57 *ter*

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”

Art. 61

Sostituzione dell'articolo 58 della l.r. 21/2010
(Entrata in vigore)

1. Il comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia dal 1° gennaio 2026.”.